



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

0000061|04/06/2019

|CREL_MARCHE|A

-

Segreteria dell'Assemblea legislativa

Al Presidente della
IV Commissione assembleare permanente

Al Presidente del
Consiglio delle autonomie locali

Al Presidente del
Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

e, p.c.

Al Presidente
Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche

Al Presidente della
Consulta regionale per la famiglia

LORO SEDI

OGGETTO: **Proposta di legge regionale n. 289/19**, ad iniziativa del consigliere Talè concernente:
 “Norme per la promozione di iniziative e progetti per la prevenzione e il contrasto del
 fenomeno della solitudine”.
 Assegnazione.

Si assegna alla IV Commissione assembleare, in sede referente, la proposta di legge indicata in oggetto, ai sensi dell'articolo 82, comma 1, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

Sulla stessa si richiedono i pareri del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro rispettivamente ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15.

A tal fine, il testo della proposta della Commissione referente sarà trasmesso direttamente dalla Commissione, non appena approvato.

La suddetta proposta è, inoltre, trasmessa alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del medesimo Regolamento interno.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
Antonio Mastrovincenzo

PROPOSTA DI LEGGE

OGGETTO: NORME PER L'A⁴PROMOZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA SOLITUDINE.



Regione Marche – Assemblea Legislativa
ADD: Registro Unico Assemblee Legislative

REGISTRATO

0003505 | 03/06/2019
CRMARCHE | A

PRESENTATA DA:

IL CONSIGLIERE FEDERICO TALE'

A: IV Com. ref.
CAL parere ex art. 11, comma 4, 12 4/2007
CREL parere ex art 4, comma 1, lett. c), 12 15/2008
Comitato ex art 82, comma 4, R1
Consulta ex art 82, comma 2, R1

Gentili consiglieri,

con la presente proposta di legge si vuole contrastare il fenomeno della solitudine, una condizione esistenziale, un prodotto della modernità. La proposta di legge è stata elaborata con il supporto di una psicologa forense e psicoterapeuta cognitivo comportamentale ed ha l'obiettivo di stimolare una maggiore conoscenza del fenomeno e l'adozione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto. Le ricerche sociologiche ci restituiscono un quadro sconcertante: 8,5 milioni di italiani vivono da soli, molti di più si sentono soli senza il conforto di una persona amata, di un amico, di un parente; il 13,5% degli italiani (dati Eurostat) dichiara di non avere nessuno a cui rivolgersi nei momenti di difficoltà; il 12% non sa indicare una persona con la quale si confida. Per quanto possa sembrare paradossale, la solitudine è un prodotto della modernità. Nel saggio "L' uomo è antiquato" è descritta la condizione dell'uomo moderno ammassato in enormi città e divenuto contemporaneamente un "eremita di massa", isolato davanti ad uno schermo, incapace di relazioni profonde e autentiche. La solitudine, come condizione psicologica e fisica, attraversa tutti gli ambienti della vita, dall'adolescenza all'anzianità, dalla scuola al lavoro; ogni stato di solitudine porta con sé una storia di sofferenza, un carico di paura e vergogna con sentimenti di inadeguatezza e può rappresentare un rischio per il benessere e la salute dell'individuo. La presente proposta di legge si compone di otto articoli. Il primo articolo definisce finalità e principi descrivendo nel dettaglio il fenomeno della solitudine: "ogni fenomeno di esclusione, disconnessione e marginalizzazione sociale e civile per origini o cause collegate alla condizione personale anagrafica, socio-sanitaria, economica o culturale" e dichiara la necessità di contrasto da parte della Regione di ogni forma di esclusione sociale e di marginalizzazione dell'individuo. È stato dimostrato infatti che l'esclusione sociale incide negativamente su quattro grandi aree: riduce l'autostima, il senso di appartenenza, la percezione di contatto con la realtà e la percezione che la vita abbia un senso. Queste quattro aree, quando vengono minacciate, producono danni immediati per il benessere psicofisiologico dell'individuo. Episodi persistenti e duraturi di esclusione come quelli che subiscono persone stigmatizzate possono portare a conseguenze gravi, come un generale appiattimento emotivo che si accompagna a un profondo senso di impotenza e a una riduzione dell'autocontrollo. Quello a cui si assiste è una sorta di resa alle circostanze avverse. Quindi, sebbene un singolo episodio di ostracismo sia doloroso ma gestibile, l'ostracismo protratto nel tempo è un nemico pericoloso che non bisogna sottovalutare. Il secondo articolo indica i destinatari della proposta di legge, l'intera popolazione del territorio regionale ed in particolare i soggetti cosiddetti *fragili* perché maggiormente esposti al rischio di esclusione e marginalizzazione. Il terzo articolo esplicita i soggetti attuatori, coloro che dovranno mettere in atto attività di monitoraggio, di studio del fenomeno e azioni positive di contrasto. L'articolo 4 istituisce l'Osservatorio regionale sulla solitudine, un organismo avente il compito di curare e mettere a sistema tutte le informazioni e i dati utili alla comprensione del fenomeno nonché al monitoraggio e alla diffusione di buone pratiche su tutto il territorio regionale. L'articolo 5 definisce la composizione dell'Osservatorio regionale: un presidente e sei membri nominati dal Consiglio regionale, individuati tra personalità espressione del mondo dell'istruzione, della formazione e della ricerca, della cultura, dell'associazionismo e del terzo settore, delle professioni socio-sanitarie. L'articolo 6 stabilisce il piano triennale di contrasto della solitudine, un piano di interventi volti a contrastare il fenomeno della solitudine e a sostenere i progetti di natura pubblica o privata senza scopo di lucro volti alla realizzazione degli indirizzi. Infine l'articolo 7 è dedicato alle norme transitorie finali e l'articolo otto all'invarianza finanziaria.

Art. 1 (Finalità e principi)

1. La Regione in conformità con gli articoli 2, 3, 117 e 118 della Costituzione riconosce la necessità di contrastare l'insorgere della solitudine, intendendo con tale termine ogni fenomeno di esclusione, disconnessione e marginalizzazione sociale e civile per origini o cause collegate alla condizione personale anagrafica, socio-sanitaria, economica o culturale e promuove la stesura di progetti e la valorizzazione di esperienze volte a comprendere e a prevenire l'emergere di tali fenomeni.
2. La Regione contrasta tutti i fenomeni di esclusione, di pregiudizio, di stigma e discriminazione sostenendo azioni e interventi che facilitano la piena inclusione sociale nella comunità sulla base di un effettivo rispetto dei diritti e dei progetti di vita delle persone e delle famiglie.
3. La Regione favorisce altresì la creazione di reti di comunità e di cittadinanza attiva, supporta le azioni di sussidiarietà orizzontale promosse dal volontariato sociale e persegue il benessere negli stili relazionali e di vita.

Art 2 (Destinatari)

Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti all'intera popolazione del territorio regionale e in particolare ai soggetti maggiormente esposti al rischio di autoesclusione o marginalizzazione, con un'attenzione agli ultra sessantacinquenni, agli adolescenti, alle persone affette da malattia o disabilità cronica e invalidante, agli espulsi dal mondo del lavoro.

Art. 3 (Soggetti attuatori)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione fonda i propri interventi sui principi di sussidiarietà e di valorizzazione del mondo associativo e del volontariato.
2. Le attività di monitoraggio e studio del fenomeno della solitudine e le azioni positive di contrasto sono attuate in collaborazione con:
 - a) gli ambiti socio-sanitari;
 - b) i Comuni, singoli o aggregati;
 - c) le Aziende sanitarie e le Aziende pubbliche di servizi alla persona;
 - d) le Università, gli enti di ricerca, gli istituti scolastici e gli enti di formazione; e) le associazioni di rappresentanza e di tutela dei diritti;
 - f) le associazioni di volontariato;
 - g) gli enti e le organizzazioni non aventi scopo di lucro, nonché i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità della presente legge.

Art. 4 (Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla solitudine)

1. Per promuovere e coordinare le azioni di cui alla presente legge è istituito l'Osservatorio regionale sulla prevenzione e il contrasto alla solitudine e ai fenomeni di esclusione, autoesclusione emarginalizzazione sociale, denominato di seguito "Osservatorio regionale sulla solitudine".
2. L'Osservatorio rappresenta il punto di riferimento nei confronti dei singoli, delle comunità, delle associazioni, degli enti di ricerca, istruzione e formazione e delle istituzioni locali, a sostegno della cultura dell'inclusione sociale, della cittadinanza attiva e del dialogo intergenerazionale e per favorire una nuova cultura delle relazioni umane. L'Osservatorio supporta le realtà del volontariato e le istituzioni pubbliche nella definizione e realizzazione di progetti mirati a tale fine.
3. L'Osservatorio cura la raccolta e la messa a sistema di tutte le informazioni e i dati utili ai fini

della comprensione del fenomeno della solitudine in regione e della sua prevenzione, nonché il monitoraggio e la diffusione di buone pratiche attivate sul territorio regionale, extraregionale ed europeo sia da soggetti pubblici che da soggetti espressione del mondo associativo e del terzo settore, dandone pubblica e periodica diffusione e informazione.

4. L'Osservatorio rileva l'attuazione e l'impatto a livello regionale delle normative relative alla coabitazione sociale, al contrasto al disagio psichico e alle diverse forme di dipendenza patologica, alla tutela dell'inclusione dei lavoratori disabili nonché al contrasto ad ogni discriminazione per motivi etnici o religiosi.

5. L'Osservatorio offre supporto tecnico alla progettazione di piani di intervento basati su risorse nazionali e comunitarie che coinvolgano più soggetti su aree territoriali omogenee.

6. L'Osservatorio collabora con il Consiglio e la Giunta regionale formulando osservazioni e pareri su progetti di legge relativi al suo ambito d'azione e relaziona annualmente al Consiglio regionale circa le proprie attività.

Art. 5 (Composizione dell'Osservatorio regionale sulla solitudine)

1. L'Osservatorio è composto da un presidente e sei membri nominati dal Consiglio regionale, individuati tra personalità espressione del mondo dell'istruzione, della formazione e della ricerca, della cultura, dell'associazionismo e del terzo settore, delle professioni socio-sanitarie.

2. I componenti dell'Osservatorio esercitano le attività previste dalla presente legge a titolo gratuito.

Art. 6 (Piano triennale di contrasto alla solitudine)

1. L'Osservatorio promuove con cadenza triennale un piano di interventi volti a contrastare il fenomeno della solitudine e sostiene i progetti di natura pubblica o privata senza scopo di lucro volti alla realizzazione degli indirizzi.

2. Il piano triennale si articola in programmi annuali definiti per tipologia di progetti, sulla base di azioni omogenee di area vasta indirizzate ai soggetti individuati come obiettivo prioritario di intervento al fine della promozione e costruzione di una nuova cultura delle relazioni umane.

3. I contenuti e le modalità di attuazione del piano triennale e dei singoli programmi annuali sono definiti con apposito regolamento approvato dalla Giunta.

Art. 7 (Norme transitorie finali)

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale elegge i Componenti dell'Osservatorio regionale per la solitudine ed entro lo stesso termine la Giunta propone il regolamento di cui all'articolo 6 comma 3.

Art. 8 (Invarianza finanziaria)

Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della regione.